

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

[Relatore ESTERNI – GIUSEPPE VASCELLARO ]

[Seduta del 28/05/2021 ]

### FATTO

[Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo: in relazione al contratto n.\*\*\*30, il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.546,51 a titolo di commissioni finanziarie e premio assicurativo non goduto; in relazione al contratto n.\*\*\*67, il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 599,76 a titolo di commissioni finanziarie e spese amministrative sostenute.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) in relazione contratto n. \*\*\*30, di aver provveduto a rimborsare al cliente il pro rata temporis delle commissioni finanziarie per l'importo di € 727,36, mediante bonifico bancario disposto in data 07/05/2015; 2) con riferimento alla parte della commissione finanziaria percepita dall'agente, che la stessa non può essere oggetto di ristoro in quanto di natura up front, remunerando un'attività svolta in una fase anteriore al finanziamento, ovvero preliminare al suo perfezionamento; 3) quanto agli oneri assicurativi (costi recurring), che provvederà al ristoro di tali voci di costo secondo il criterio pro rata temporis, per l'importo pari ad € 273,05; 4) in relazione al contratto n. \*\*\*67, che le commissioni in favore dell'intermediario non sono rimborsabili, in quanto di natura up-front come indicato al punto 3.1 del SECCI; 5) l'avvenuto rimborso delle spese di amministrazione in sede di conteggio estintivo.



Al fine di transigere la vicenda proponeva la retrocessione dell'importo di € 293,05 (corrispondente agli oneri assicurativi di cui al contratto n.°°°30), comprensivo di € 20,00 a titolo di rimborso spese di presentazione ricorso, oltre interessi legali.

Chiedeva, pertanto, al Collegio, di ritenere adeguato il rimborso proposto e respingere ogni altra pretesa contenuta nel ricorso.]

## DIRITTO

[1) La domanda di parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi



recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) In relazione al contratto n.\*\*\*30:

Il contratto de quo, stipulato in data 23/06/2008, è stato estinto in corrispondenza della rata n.77, come da conteggio estintivo.

Parte ricorrente chiede il rimborso della somma di € 1.546,51, calcolata secondo il criterio proporzionale, a titolo di quota non goduta di commissioni finanziarie e premio assicurativo. Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	77	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	43	TAN	4,25%					
Denominazione		% rapportata al TAN	14,21%					
<i>Commissioni finanziatore</i>				2.243,45 €	Recurring	803,90 €	76,54 €	727,36 €
<i>Commissioni agente</i>				1.524,00 €	Up front	216,56 €		216,56 €
<i>premio assicurativo</i>				763,00 €	Recurring	273,41 €		273,41 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	727,36 €	-727,36 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>489,97 €</b>

3) In relazione al contratto n.\*\*\*67:

Il contratto de quo, stipulato in data 10/03/2015, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, come da conteggio estintivo.

Parte ricorrente chiede il rimborso della somma di € 599,76, calcolata secondo il criterio proporzionale, a titolo di commissioni finanziarie e spese amministrative sostenute.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	7,67%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,68%					
<i>Commissioni finanziatore</i>				999,60 €	Recurring	599,76 €		599,76 €
<i>spese incasso rata</i>				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>599,76 €</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le commissioni finanziatore, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, sono considerate recurring a motivo dell'opacità e contraddittorietà della clausola che pur elencando una serie di attività di natura mista (up front e recurring) attribuisce l'importo soltanto ad una attività di tipo up front.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 1.089,73.]

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.089,73.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI